



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Codice Ente CO-35032

COPIA

## DELIBERAZIONE N. 38

*in data:* 17.07.2014

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU-IUC) - ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **21.00** presso il Centro Sociale "Nino Za", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Proceduto a fare l'appello alla presente deliberazione risultano:

1) ANGELI ROBERTO	Presente	11) DECARLO FRANCESCO	Presente
2) PUCE DANIELA	Presente	12) NEGRI MANUEL	Presente
3) ARIOLI LIVIA	Presente	13) BERNARDELLI MICOL	Presente
4) MONTANARI LINO	Assente		
5) PORTIOLI EMANUELA	Presente		
6) CASTIELLO MARIANNA	Presente		
7) CARAMASCHI MATTEO	Presente		
8) DE PRIZIO GAETANO	Presente		
9) ZANONI IVAN	Presente		
10) MAZZONI ELENA	Presente		

Totale presenti: 12

Totale assenti : 1

Assiste il Segretario Comunale **DOTT. BOVA LUIGI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ARCH. ANGELI ROBERTO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

N. 38 in data 17.07.2014

*Oggetto:* APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU-IUC) - ANNO 2014

---

Sono presenti gli Assessori Oliverio Maria Luisa, Cagnolati Sonia e Michelini Aldo.

Richiamata la discussione riportata nella deliberazione di Consiglio Comunale n°37 in data odierna.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.1, comma 639, della L.147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.22/12/2011, n.214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASD);

Visto l'art.1, comma 70, della L.147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

### RICHIAMATO:

- l'art. 52 del D Lgs 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art.13 del D.L. 201/2011 e dall'art.14, comma 6, del D.Lsg. 23/2011, nonché dall'art.1 comma 702, della L.147/2013;

- il D. Lgs. 14.3.2011, n 23 artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'Imposta Municipale Propria;

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;

- l'art. 4 DL n. 16/2012 conv. in L. 44 del 26 aprile 2012;

- l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012, come modificato dall'art.1, comma 729, della L.147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 :

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art.13, comma 11, del D.L. 201/2011;

- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

- il D.L. 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla L.28 ottobre 2013 n.124 ed in particolare l'art.2 che stabilisce con decorrenza dal 01/01/2014 l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Viste le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 721;

Ritenuto di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2014:

## PROSPETTO ALIQUOTE 2014

<p><b>0,45 per cento</b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><b>ESENZIONI</b></p>	<p><b>ABITAZIONI PRINCIPALI</b></p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><b>ANZIANI E DISABILI</b></p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Tale condizione dovrà essere attestata con autocertificazione, redatta su</p>



# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

<b>ESENZIONI</b>	<p>apposito modulo predisposto dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><b>ALLOGGI SOCIALI</b> ( decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p> <p><b>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</b> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.</p> <p><b>FORZE DI POLIZIA</b> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</b> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p>
<b>0,45 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</b> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono <b>200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<b>0,76 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</b> Si applica agli <b>immobili locati a canone concertato</b> ( L. 431 del 9/12/1998 ).</p> <p>Si applica agli <b>immobili di tipologia abitativa</b> da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, <b>concessi dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado</b>, a condizione che l'utilizzatore la occupi quale abitazione principale e quindi vi dimori abitualmente e vi abbia la propria</p>



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

	<p>residenza anagrafica. La concessione in uso gratuito dovrà essere attestata dal possessore con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
<b>0,8 per cento</b>	<p><b>FABBRICATI ABITATIVI a disposizione</b> Si applica alle unità abitative di tipologia da A/1 ad A/9 e relative pertinenze a disposizione nel corso dell'anno 2014 del possessore e rimaste vuote per un periodo continuativo superiore a due anni, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<b>0,78 per cento</b>	<p><b>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</b> Si applica all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria.</p>
<b>0,76 per cento</b>	<p><b>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI alle categorie catastali “C/1” e “C/3” e “D” (esclusi i D/5)</b> Si applica ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” (esclusi i D/5) e alle categorie catastali “C/1” e “C/3” utilizzati dal possessore o concessi in uso gratuito a parenti fino al primo grado a condizione che siano da questi utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento della propria attività produttiva. La concessione in uso gratuito dovrà essere attestata dal possessore con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
<b>ESENTI</b>	<p><b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b></p> <p><b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA ( beni merce)</b> Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati.</p> <p><b>SONO ESENTI, INOLTRE TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI.</b></p>
	<p><b>AREE EDIFICABILI</b></p>



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

<b>0,78 per cento</b>	<b>TERRENI AGRICOLI</b>  <b>ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI (non rientranti nelle fattispecie descritte nei punti precedenti)</b>
<b>0,78 per cento</b>	<b>ALIQUOTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI (non rientranti nelle fattispecie descritte nei punti precedenti)</b>

### DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

#### **AREE FABBRICABILI**

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

**Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio** potranno essere resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i **valori venali medi orientativi** delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale.

L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna



## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

4. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

6. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.

7. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.

8. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente regolamento, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

9. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

### **ESENZIONE-RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI DISTRUTTI O INAGIBILI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012**

1. Ai sensi dell'art.8, comma 3, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74 avente per oggetto "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, i fabbricati che a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 risultano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombrò, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 e fino alla data definitiva di





# COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui alla nota prot. n.25501 del 20 novembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Le unità immobiliari fruibili e non strutturalmente danneggiate ma non utilizzabili in quanto presenti in zone non accessibili a seguito di ordinanze di divieto di viabilità/accesso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni, vengono di fatto considerate come fabbricati inagibili ed usufruiscono della riduzione del 50% sulla base imponibile dell'I.M.U.

3. La cessata situazione di inagibilità comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini di legge previsti nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di revoca dell'inagibilità.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano il Regolamento Generale delle entrate tributarie e le disposizioni di legge vigenti.

**Richiamato** l'art.1 comma 169 della L.296/06 dove si prevede che gli "Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le deliberazioni del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**Visti** l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.68 ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

**Visto** il parere espresso del Revisore dei Conti 26 Giugno 2014;

**Visto** il parere espresso dalla Commissione Consiliare per gli Affari generali ed i regolamenti in data 11 Luglio 2014;

**Visto** i pareri favorevoli sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Affari finanziari Dott.ssa Vezzani Virna;

Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 12 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Mazzoni Elena e Decarlo Francesco del gruppo "Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it") e (Bernardelli Micol del gruppo "Rifondazione Partito Comunista-Sinistra Europea), espressi per alzata di mano.

## **DELIBERA**

1) Di approvare le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2014;





## COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

2) Di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ed entra in vigore il primo gennaio 2014, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n. 296/2006;

3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997 mediante pubblicazione nell'apposita sezione sul Portale informatico del Federalismo Fiscale, secondo le modalità indicate da nota prot. 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

### **DOPODICHE'**

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione al fine di consentire una tempestiva comunicazione e divulgazione.

Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 12 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Mazzoni Elena e Decarlo Francesco del gruppo "Movimento 5 Stelle") e ( Bernardelli Micol del gruppo "Rifondazione Partito Comunista-Sinistra Europea), espressi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



**COMUNE DI REGGIOLO**  
Provincia di Reggio Emilia

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**

F.to ARCH. ANGELI ROBERTO

**Il Segretario**

F.to DOTT. BOVA LUIGI

---

Publicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.  
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell'art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate).

Addì \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

F.to DOTT. BOVA LUIGI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT. BOVA LUIGI

---

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** in data..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addì \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

F.to DOTT. BOVA LUIGI

---